

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 132 del 16/05/2017

Oggetto : **OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 14:00, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Gnassi Andrea	Sindaco	Assente
Lisi Gloria	Vice Sindaco	Presente
Brasini Gian Luca	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Assente
Pulini Massimo	Assessore	Presente
Rossi Di Schio Eugenia	Assessore	Assente
Sadegholvaad Jamil	Assessore	Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Chiodarelli Laura.

OGGETTO: Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 19 del D.Lgs.19.08.2016 n.175 (c.d. "T.U.S.P.P. - "testo unico delle società a partecipazione pubblica") attualmente vigente prevede, ai commi 5, 6 e 7, quanto segue:
- 5. "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale."
- 6. *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*
- 7. *I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'[articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33](#)";*
- il richiamato articolo 25 del medesimo D.Lgs.19.08.2016 n.175 di fatto impone alle società a controllo pubblico, fino al 30 giugno 2018, il divieto di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, se non attingendo da un apposito elenco di personale in eccedenza delle altre società a controllo pubblico, che - sulla base di preliminare ricognizione del personale eccedente effettuata da ogni società a controllo pubblico - dovrebbe essere formato e tenuto prima dalle varie regioni, che dovrebbero agevolare processi di mobilità in ambito regionale, poi dall'"Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro";

CONSIDERATO:

- che le norme dell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, sopra indicate, non prevedono un termine per l'adempimento dell'obbligo di fissazione e pubblicazione (sul proprio sito internet) degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" ivi previsto da parte degli enti locali soci, né per il relativo recepimento (con proprio provvedimento) e per la relativa pubblicazione (sui propri siti internet) da parte delle "società a controllo pubblico" destinatarie di tali obiettivi;
- che il D.Lgs.175/2016 - a causa della dichiarazione di incostituzionalità di alcune parti della legge delega (L.124/2015) da cui discende, formulata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.251 del 25/11/2016 - a breve dovrebbe essere oggetto di diverse modifiche, ad opera di un decreto legislativo "correttivo", di prevista imminente approvazione, che, relativamente alle disposizioni sopra indicate, dovrebbe però (sulla base del testo risultante dall'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata il 16 marzo 2017) confermare i testi sopra indicati, aggiungendo solamente, in fondo al comma 5, le parole "*tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*";
- che, sulla base delle definizioni di "*società controllate*" e di "*società a controllo pubblico*" formulate all'articolo 2, comma 1, lettere "b" ed "m" del suddetto D.Lgs.19.08.2016, n.175, tra le numerose società partecipate, direttamente e/o indirettamente, dal Comune di Rimini, sono

attualmente qualificabili come “società controllate dal Comune di Rimini” o “società a controllo pubblico del Comune di Rimini”, diretto e/o indiretto (anche congiuntamente con altri soci, dei quali nessuno detenga la quota di maggioranza assoluta del capitale sociale), le seguenti 8:

- 1) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile;
 - 2) Rimini Holding s.p.a.;
 - 3) Amir s.p.a.;
 - 4) Anthea s.r.l.;
 - 5) Amir Onoranze Funebri s.r.l.;
 - 6) C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile;
 - 7) Rimini Reservation s.r.l.;
 - 8) Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. (a controllo pubblico congiunto, con tutti gli altri soci pubblici - nessuno dei quali detiene la quota di maggioranza assoluta del capitale sociale - “legati” da un “patto parasociale” che li obbliga, nell’adozione delle scelte assembleari, a confrontarsi preventivamente tra loro, in sede di “coordinamento soci”, ed anche ad attenersi poi, in assemblea, agli indirizzi decisi dal coordinamento stesso);
- che dall’elenco sopra riportato esulano, invece, altre società partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune di Rimini, che sono:
 - “a controllo pubblico congiunto” (da parte di numerosi soci, insieme), ma con un altro socio pubblico, diverso dal Comune di Rimini, detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale (come “Lepida s.p.a.”, controllata dal socio Regione Emilia-Romagna che detiene oltre il 90% del capitale) ed è quindi tenuto (esso) ad individuare gli obiettivi in questione per la società controllata;
 - “prive di controllo pubblico”, benché a capitale maggioritariamente o interamente pubblico, in quanto prive di un socio detentore della maggioranza assoluta del capitale e, parallelamente, di “patti parasociali” che obblighino i soci, nell’adozione delle scelte assembleari, a confrontarsi preventivamente tra loro ed anche ad attenersi agli indirizzi decisi in sede di confronto preventivo (come “Start Romagna s.p.a.”, nella quale le deliberazioni del pur esistente “coordinamento soci” non sono vincolanti per i soci);
 - che nelle società (partecipate indirettamente) “Anthea s.r.l.” (e, conseguentemente, nella controllata di Anthea - al 100% - “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”) e in “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” il controllo del Comune di Rimini è esercitato congiuntamente agli altri soci pubblici, attraverso il “coordinamento soci” (organo di consultazione, indirizzo e controllo preventivo dei soci sull’organo amministrativo della società in relazione alle principali e più importanti decisioni societarie);
 - che le norme sopra indicate, in particolare per la parte relativa al contenimento dei costi per il personale delle società a controllo pubblico, non sono ancora completamente “operative” ed applicabili, in quanto mancano ancora alcuni provvedimenti attuativi delle stesse (decreti ministeriali o interministeriali);
 - che, limitatamente al contenimento dei costi e delle assunzioni del personale, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, nel recente passato il Sindaco ha già formulato e trasmesso, alle società partecipate dal Comune di Rimini i seguenti “atti di indirizzo” (a corredo del presente atto, rispettivamente ai **numeri 1 e 2**):
 - *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);

- *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci”* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”);
- che attualmente non esiste una definizione di legge e nemmeno “di prassi”, delle “spese di funzionamento” delle società;

RITENUTO:

- che le “spese di funzionamento”, ragionevolmente, coincidano con l’insieme complessivo delle spese che le società (ivi incluse quelle “a controllo pubblico”) sostengono per “esistere” e “funzionare” ordinariamente e, conseguentemente, sulla base dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, con le spese (per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo, per servizi, per godimento di beni di terzi, per il personale, ecc.) inserite (in base alle disposizioni dell’articolo 2425 del codice civile), nella voce B del “conto economico”, inserito (come una delle sue componenti) nel “bilancio di esercizio” che tutte le società devono redigere annualmente, al netto delle spese normalmente inserite in tale voce, ma non strettamente connesse al funzionamento, e quindi di quelle per “ammortamenti e svalutazioni”, “canoni di leasing” e “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”);
- che le “spese per il personale” costituiscano solamente una delle numerose componenti del “complesso delle spese di funzionamento” di tali società;
- che le disposizioni di legge sopra indicate, pur non essendo formalmente esplicitate in questi termini (la norma impone solamente di fissare obiettivi sulle spese, non di fissare obiettivi di contenimento - alias “non aumento” o “riduzione” - delle stesse), siano finalizzate, ragionevolmente, al contenimento del “complesso delle spese di funzionamento” delle “società a controllo pubblico” (diretto e/o indiretto, eventualmente anche congiunto) del Comune, a prescindere dall’eventuale aumento o contenimento delle relative singole componenti, tranne che per la componente “spese per il personale”, per la quale la norma prevede espressamente il contenimento (sia degli oneri, che delle assunzioni);
- che, a fronte dell’attuale “non completa efficacia ed operatività” delle norme di legge sopra indicate relativamente al contenimento delle spese del personale, i due sopra indicati “atti di indirizzo” del Sindaco alle società partecipate in materia di personale debbano pertanto essere confermati, almeno fino a diversa disposizione normativa (efficace) o del Comune di Rimini o, nei casi di controllo pubblico congiunto, dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulle società e comunque per quanto compatibili con i nuovi obiettivi di seguito approvati;
- che pertanto, per conseguire efficacemente l’obiettivo sopra indicato, occorra “imporre” a tali società il contenimento - da intendere come “il non incremento”, a consuntivo, rispetto ai relativi importi previsti nel bilancio di previsione (budget) dell’anno di riferimento:
 - del “complesso delle spese di funzionamento”, come sopra individuate;
 - delle “spese per il personale” (contenimento che, di fatto, assorbe anche il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, previsto dalla norma in questione come uno dei possibili strumenti di fissazione degli obiettivi in questione), e conseguentemente (per differenza), anche
 - delle “altre spese di funzionamento” (alias “altri costi della produzione”) diversi dal “personale”, come categoria (aggregato) residuale, ma senza imporre il contenimento anche

delle relative singole componenti di tale “aggregato” (alcune delle quali, pertanto, potranno anche subire un incremento, a condizione che il loro importo complessivo non si incrementi);

- che, analogamente a quanto già previsto nei due suddetti “atti di indirizzo”, il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), debba essere considerato al netto dei costi connessi ad eventi indipendenti dalla società e conseguenti agli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti e quindi dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali;
- che l’auspicato ed imposto contenimento delle voci di spesa sopra indicate non debba, però, costituire un ostacolo all’eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta da tali società (nei limiti di quanto lecito e possibile) e debba quindi essere ragionevolmente conciliato con tale eventualità, prevedendo, altresì, che, nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) possa superare il rispettivo limite (di budget) sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”, rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci;
- che, fatto salvo quanto appena indicato relativamente al caso di potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, avendo tali società, ad oggi, già approvato i rispettivi bilanci di previsione (budget) per l’anno 2017, gli obiettivi sopra indicati debbano essere opportunamente perseguiti imponendo alle stesse società di:
 - approvare annualmente, per gli anni 2018 e seguenti, dei “bilanci annuali di previsione” in cui le previsioni di spesa per tali tre voci siano non superiori a quelle rispettivamente indicate nel bilancio di previsione 2017 (in sostanza, così facendo, il bilancio di previsione 2017 diventerà, limitatamente alle tre categorie di spese sopra indicate, il termine di riferimento per la redazione dei bilanci di previsione dei successivi anni 2018 e seguenti di tali società);
 - fare in modo che, a consuntivo, nel bilancio di esercizio di ciascuno degli anni 2017 e seguenti, le spese effettivamente sostenute per tali tre categorie non siano superiori a quelle rispettivamente previste nel bilancio di previsione del medesimo anno (in sostanza, così facendo, il bilancio di previsione di un determinato anno assumerà, limitatamente alle tre categorie di spese sopra indicate, carattere “autorizzatorio”, nel senso che non sarà possibile sostenere spese - “complessive di funzionamento”, di “personale” o “di funzionamento diverse dal personale” - in misura maggiore di quella ivi prevista);
 - dimostrare numericamente, nei rispettivi bilanci di esercizio (a consuntivo), in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi;
- che lo specifico settore in cui ciascuna delle “società a controllo pubblico del Comune di Rimini” opera debba e possa essere tenuto in considerazione (come dovrebbe prevedere la nuova norma, a seguito della prevista modifica sopra indicata) attraverso la “varianza” dei parametri (“valore della produzione” e “costi della produzione”) da considerare nella fissazione e misurazione degli obiettivi sopra esposti, in funzione proprio delle diverse attività svolte dai soggetti sopra indicati;
- che tutto quanto sopra esposto sia puntualmente sintetizzato nel documento “*obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini*”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”, che, nelle note riportate a piè di pagina, di fatto prende anche in considerazione lo specifico settore in cui ciascuna delle “società a controllo pubblico del Comune di Rimini” opera (come dovrebbe prevedere la nuova norma, a seguito della prevista modifica sopra

indicata), attraverso la previsione di specifici e diversi (variabili da una società all'altra) "significati" del termine "potenziamento/ampliamento dell'attività svolta" (in un caso) e (in altri) dei parametri ("valore della produzione" e "costi della produzione") da considerare nella fissazione e misurazione degli obiettivi numerici sopra esposti, in funzione proprio delle diverse attività svolte dai soggetti sopra indicati;

- che la società a controllo pubblico (congiunto) "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", come società in house providing di tutti i numerosi enti locali soci, da parecchi anni si sia già dotata di un sistema di contenimento dei propri costi, basato su un "bilancio di previsione" (denominato "Relazione previsionale"), approvato annualmente a larga maggioranza dai soci della società e quindi dagli stessi condiviso, avente carattere autorizzatorio nei confronti dell'organo amministrativo della società e basato su obiettivi di contenimento di spesa analoghi a quelli sopra indicati e lo stia peraltro già attuando, per certi aspetti in misura anche più dettagliata e stringente rispetto a quanto sopra indicato, e che pertanto l'assegnazione e la trasmissione degli obiettivi in questione alla società (o meglio al relativo "coordinamento soci") potrebbero anche non essere necessarie;
- che, al contrario, per quanto sopra già esposto (sussistenza di un controllo congiunto, insieme agli altri soci pubblici della società), nel caso di "Anthea s.r.l." gli obiettivi in questione, già informalmente condivisi con gli altri due soci pubblici (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), dovranno essere sottoposti alla formale preventiva approvazione del coordinamento soci" della società per essere poi trasmessi alla società (ovvero al relativo organo amministrativo) dal presidente del medesimo organo;
- che, nonostante - come sopra già indicato - non sussista un termine temporale entro il quale adempiere agli obblighi di legge sopra indicati, sia opportuno che gli obiettivi in oggetto siano approvati, pubblicati e trasmessi alle società destinatarie (nel caso di società a partecipazione indiretta, per il tramite della partecipata diretta "Rimini Holding s.p.a.") prima possibile, affinché le stesse possano immediatamente operare per il relativo perseguimento, fin dall'esercizio 2017 attualmente in corso;
- che l'obbligo di pubblicazione degli obiettivi sopra indicati, una volta approvati, possa essere adeguatamente adempiuto:
 - transitoriamente, mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente del presente atto e del documento "*obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini*", allegato allo stesso, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera "A";
 - a regime, mediante inserimento dei suddetti obiettivi (in futuro anche in versione eventualmente diversa da quella approvata con il presente atto) nei prossimi D.U.P. (Documenti Unici di Programmazione) dell'ente (che peraltro, per legge, saranno stabilmente pubblicati sul sito internet dell'ente), già a partire da quello riferito al periodo 2018-2021 (la cui approvazione è prevista per legge, entro il prossimo 31 luglio 2017), nella relativa "sezione operativa", dopo gli "*obiettivi strategici da perseguire attraverso gli organismi partecipati nell'anno*", qualora presenti, come solitamente accade da alcuni anni;
- che conseguentemente, sia necessario ed opportuno approvare gli "*obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini*" di seguito allegati e le relative modalità di pubblicazione, appena indicate;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, nel quale si dà atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti, né indiretti, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, non richiede, ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs.18.08.2000, n.267, il parere in ordine alla regolarità contabile del direttore della Direzione Risorse Finanziarie, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare gli *“obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini”* come risultanti dal documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A, e quindi il documento stesso;
- 2) di pubblicare gli *“obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini”*:
 - 2.a) transitoriamente, mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente del presente atto e del documento *“obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini”*, allegato allo stesso, -quale parte integrante e sostanziale, alla lettera “A”;
 - 2.b) a regime, mediante inserimento dei suddetti obiettivi (in futuro anche in versione eventualmente diversa da quella approvata con il presente atto) nei prossimi D.U.P. (Documenti Unici di Programmazione) dell'ente (che peraltro, per legge, saranno stabilmente pubblicati sul sito internet dell'ente), già a partire da quello riferito al periodo 2018-2021 (la cui approvazione è prevista per legge, entro il prossimo 31 luglio 2017), nella relativa “sezione operativa”, dopo gli *“obiettivi strategici da perseguire attraverso gli organismi partecipati nell'anno”*, qualora presenti, come solitamente accade da alcuni anni;
- 3) di trasmettere tempestivamente gli obiettivi sopra approvati - dopo la relativa pubblicazione approvata al precedente punto 2.a del presente atto - alle società destinatarie (nel caso di società a partecipazione indiretta, per il tramite della partecipata diretta “Rimini Holding s.p.a.”) prima possibile, affinché le stesse possano immediatamente operare per il relativo perseguimento, fin dall'esercizio 2017 attualmente in corso;
- 4) di demandare alla U.O. Organismi Partecipati dell'ente la tempestiva pubblicazione e la conseguente trasmissione approvate ai precedenti punti 2.a e 3 del presente atto;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

VICE SINDACO

Lisi Gloria

SEGRETARIO GENERALE

Chiodarelli Laura